



Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo

Segretariato Generale
Servizio I - Coordinamento e relazioni internazionali - Ufficio UNESCO

CIRCOLARE N° 23

Prot. n. 8497
cl. 01.01.01/13

17 LUG. 2015

Alle Direzioni Generali
Loro Sedi

A tutti gli Istituti Centrali e Periferici
Loro Sedi

e, p.c.

Alle Regione Autonoma Valle d'Aosta
Sede

Alle Regione Siciliana
Sede

Alle Province Autonome di Trento e Bolzano
Loro sedi

Al Ministero Economia e Finanze
Dipartimento delle Finanze
Sede

Al Ministero Economia e Finanze
Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato
Sede

All' Agenzia delle Entrate
Sede

Al Capo di Gabinetto
Sede

Al Capo dell' Ufficio Legislativo
Sede

OGGETTO: Legge 2 agosto 1982, n. 512 "Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale" e s.m.i. - Artt. 6 e 7 - Pagamento dell'imposta di successione e delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali. Indicazioni procedurali.



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali del Turismo

Segretariato Generale

Servizio I - Coordinamento e relazioni internazionali - Ufficio UNESCO

Si fa riferimento alle attività di cui alla legge 512/1982 in oggetto indicata e in particolare a quanto disposto dagli articoli 6 e 7, rispettivamente in materia di pagamento dell'imposta di successione e di pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali ed alle modificazioni introdotte dalle successive disposizioni normative.

In ragione della intervenuta riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (da ora in poi "Ministero"), disposta dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n.171 e dal decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante l'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero, si ritiene necessario un aggiornamento della circolare n.5131 del 30 novembre 1982 dell'allora Ministero per i beni culturali e ambientali, con l'intento di fornire indicazioni operative utili sulle procedure da adottare.

OGGETTO DELLA CESSIONE

I beni culturali che possono essere ceduti allo Stato a scomputo totale o parziale delle suddette imposte sono quelli indicati nell'art. 10 del decreto legislativo n.42/2004 e successive modificazioni. (Codice dei beni culturali e del paesaggio, da ora in poi "Codice") nonché le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio e di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione.

Per i beni indicati all'art. 10, comma 3, del Codice non è necessario sia stata in precedenza effettuata la verifica e la dichiarazione di interesse culturale, dovendo l'Amministrazione attestare comunque, per ogni singolo bene, l'esistenza delle caratteristiche che rendono quel bene suscettibile di essere sottoposto alle disposizioni del Codice, nonché l'interesse dello Stato ad acquistarlo al patrimonio pubblico

Si ritiene di differenziare, di seguito, la trattazione della proposta sulla base della diversa disposizione normativa.

NORMATIVA

La disposizione contenuta nell'art. 6 della legge 512/82, che ha originariamente introdotto l'art. 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è successivamente confluita **nell'art. 39 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346**, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni" che prevede il pagamento totale o parziale dell'imposta sulla successione, delle relative imposte ipotecaria e catastale, degli interessi e delle sanzioni amministrative mediante cessione di beni culturali.

La presentazione della proposta interrompe il termine per il pagamento dell'imposta.

La disposizione contenuta nell'art. 7 della legge 512/82, che ha introdotto **l'art. 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica. 29 settembre 1973, n. 602**, è stata successivamente modificata ad opera dell'art. 14, comma 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e prevede il pagamento delle imposte sui redditi e relativi interessi e sanzioni. L'ambito di applicazione di detta disposizione, per effetto dell'art. 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è stato poi esteso al pagamento di tutti i tributi dello Stato, come confermato dalla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 43/E del 15 febbraio 2002.

R



Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo

Segretariato Generale

Servizio I - Coordinamento e relazioni internazionali - Ufficio UNESCO

La presentazione della proposta, nel caso delle imposte dirette, non sospende il pagamento delle imposte.

DISPOSIZIONI COMUNI

Il proponente deve presentare la proposta di cessione, con raccomandata A/R oppure a mano o anche mediante posta elettronica certificata, agli organi periferici del Ministero competenti per materia e per territorio di residenza.

Qualora si tratti di beni librari la proposta va presentata alla Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali.

Nel caso delle Regioni autonome Valle d'Aosta e Sicilia e delle Province autonome di Trento e Bolzano la proposta sarà rivolta alle relative Soprintendenze competenti. Gli uffici che ricevono la proposta provvedono ad istruire la pratica documentando per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e la trasmettono alla Direzione generale competente dopo aver verificato che la domanda:

- sia predisposta correttamente ovvero completa dei dati anagrafici, firmata da tutti gli aventi diritto e indirizzata, unicamente per quanto disposto dall'art. 6, anche al competente Ufficio del registro;
- contenga la seguente documentazione:
 - a. dichiarazione di proprietà del bene ;
 - b. caratteristiche tecniche e collocazione dell'opera ;
 - c. valutazione economica dei beni proposti per la cessione ad opera del richiedente ;
 - d. adeguata documentazione fotografica del bene anche in formato elettronico;
 - e. dichiarazione relativa ai debiti tributari oggetto di pagamento mediante la cessione del bene;
 - f. eventuale richiesta dell'interessato di essere ascoltato dalla Commissione.

Nel caso in cui l'ufficio che istruisce la pratica riscontri l'incompletezza della domanda, dovrà richiedere al proponente di inviare la documentazione mancante. Inoltre l'ufficio provvederà ad esprimere il parere tecnico-scientifico sul bene, la valutazione sulla congruità del prezzo proposto e indicherà la collocazione eventuale dell'opera o la destinazione d'uso del bene in caso di immobile.

La proposta, completa della documentazione, potrà quindi essere inoltrata alla Direzione generale competente che, con propria relazione, la sottoporrà all'esame della Commissione Interministeriale (d'ora in poi Commissione), prevista dagli artt. 6 e 7 della legge 512/1982 e ricostituita con il decreto ministeriale 10 ottobre 2014.

Si sottolinea, in proposito, che il parere di merito della Commissione riguarda non solo la definizione delle condizioni e la congruità del valore della cessione, ma rappresenta la sintesi conclusiva dell'intera istruttoria condotta dagli uffici sulla complessiva convenienza e opportunità dell'acquisizione proposta.

Se la proposta di cessione è meritevole di accoglimento, la competente Direzione generale predisponde un decreto a firma del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di

R



Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo

Segretariato Generale

Servizio I - Coordinamento e relazioni internazionali - Ufficio UNESCO

concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, che contiene l'accettazione della proposta alle condizioni e al valore determinato dalla Commissione nel parere che va allegato al provvedimento, costituendone parte integrante.

Se la proposta di cessione non viene accolta, la competente Direzione generale predispone un decreto a firma del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze che respinge la proposta sulla base del parere della Commissione, che va allegato al provvedimento, costituendone parte integrante.

Gli adempimenti successivi alla mancata accettazione della proposta sono indicati nelle successive disposizioni dettagliate secondo la tipologia di beneficio fiscale.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ART. 6

Come sopra richiamato la presentazione della proposta da parte dell'interessato interrompe il termine per il pagamento dell'imposta, pertanto occorre verificare che la proposta sia stata correttamente indirizzata anche all'Ufficio del Registro.

L'ufficio che istruisce la pratica attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dal Codice e dichiara, per i beni e le opere proposte in pagamento, l'interesse dello Stato ad acquisirli.

L'interessato può revocare la propria proposta di cessione all'atto dell'audizione presso la Commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Qualora invece egli accetti le condizioni e il valore della cessione stabiliti con il decreto, deve comunicare entro due mesi dalla data di notifica di quest'ultimo al Ministero, a pena di decadenza, la propria accettazione con firma autenticata (art.39 commi da 6 a 9 del decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346).

Qualora l'Amministrazione non intenda acquisire i beni offerti in cessione, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con decreto di non accettare la proposta.

Della mancata accettazione, disposta con il decreto ministeriale di cui sopra, il Ministero dà immediata comunicazione all'ufficio del registro ed al proponente.

Si sottolinea l'importanza di tale adempimento poiché dalla data di ricevimento della comunicazione decorre il termine di 60 giorni per il pagamento, da parte dell'interessato, delle imposte dovute.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ART. 7

Come sopra richiamato, la presentazione della proposta non sospende il pagamento delle imposte.

L'ufficio che istruisce la pratica attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dal Codice e dichiara, per i beni e le opere proposte in pagamento, l'interesse dello Stato ad acquisirli.

L'interessato può revocare la propria proposta di cessione all'atto dell'audizione presso la Commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero per i beni culturali e ambientali.

h



Ministero dei Beni delle Attività Culturali del Turismo

Segretariato Generale

Servizio I - Coordinamento e relazioni internazionali - Ufficio UNESCO

Qualora invece egli accetti le condizioni e il valore della cessione stabiliti con il decreto, notificatogli entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione, deve comunicare al Ministero, entro due mesi dalla data di notifica del decreto, a pena di decadenza, la propria accettazione (articolo 28-*bis* comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.).

Nel caso di cessione di beni mobili, questi devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica dell'accettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprietà di detti beni allo Stato.

Nel caso di cessione di beni immobili, il trasferimento allo Stato avviene a condizione che questi siano liberi da ipoteche e da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Il decreto di cessione dei beni e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituisce titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari, che avrà effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione.

Qualora l'Amministrazione non intenda acquisire i beni offerti in cessione il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con decreto di non accettare la proposta.

Della mancata accettazione, disposta con il decreto ministeriale di cui sopra, il Ministero dà immediata comunicazione al proponente.

DISPOSIZIONI FINALI

Le richieste riguardanti beni ricadenti sul territorio delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province Autonome – fermi restando le articolate distinte competenze e l'iter procedurale afferenti i rispettivi ambiti territoriali. – vanno presentate alle Direzioni generali competenti per materia e, per conoscenza, alla Regione o Provincia Autonoma di riferimento territoriale.

Si invitano gli uffici a volersi attenere alle indicazioni contenute nella presente circolare, fatte salve le ulteriori specifiche indicazioni che potranno essere impartite agli utenti da parte dell'Agenzia delle Entrate per gli aspetti di specifica competenza e di cui questo Segretariato avrà cura di dare tempestiva comunicazione agli Uffici.

La Commissione Interministeriale ex lege 512/82 opera con il supporto organizzativo e funzionale della Direzione generale belle arti e paesaggio, Servizio II, alla quale vanno indirizzati i plichi da sottoporre al vaglio della Commissione stessa.

Il Segretario Generale
(Arch. Antonia Pasqua Recchia)